

STATISTICHE SULLE DICHIARAZIONI FISCALI
NOVITA' NORMATIVE IRES
ANNO D'IMPOSTA 2016

Società di capitali

Enti non commerciali

A cura di

***Direzione Studi e Ricerche Economico-Fiscali Ufficio
di Statistica***

Sommario

SOCIETÀ DI CAPITALI	3
NUOVO QUADRO DI	3
ASSEGNAZIONE AGEVOLATA DI BENI AI SOCI	4
COSTI SOSTENUTI PER OPERAZIONI INTERCORSE CON SOGGETTI ATTIVI IN STATI A REGIME FISCALE PRIVILEGIATO	6
PATENT BOX	6
IL PRINCIPIO DI DERIVAZIONE RAFFORZATA	7
IPER-AMMORTAMENTO ED ESTENSIONE DEL SUPER-AMMORTAMENTO	9
LA DISCIPLINA ACE.....	9
ENTI NON COMMERCIALI	10
EVOLUZIONE DEL CODICE DEL TERZO SETTORE	10
LE SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE LUCRATIVE (SSDL).....	10
AUTORIFORMA DELLE FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA	11
INNALZAMENTO DELLA RIVALUTAZIONE PER I TERRENI	12
AMPLIAMENTO DELLA DIMENSIONE ECONOMICA DEI SOGGETTI CHE APPLICANO IL REGIME DELLA L. 398/1991	12
ART BONUS.....	13

SOCIETÀ DI CAPITALI

NUOVO QUADRO DI

Nel riquadro “*Tipo di dichiarazione*” del modello Redditi SC 2017, è stata eliminata la casella “Dichiarazione integrativa a favore”. Infatti, dall’anno d’imposta 2016, il termine di presentazione dell’integrativa “a favore” è stato equiparato a quello previsto per l’integrativa “a sfavore” (31 dicembre del quinto anno successivo).

Il credito derivante dal minor debito o dal maggior credito risultante dall’integrativa a favore, nel caso in cui questa sia presentata oltre il termine per la dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, diviene utilizzabile, in compensazione, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata l’integrativa stessa e **deve essere indicato nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata l’integrativa.**

Conseguentemente è stato introdotto un nuovo quadro **DI**, per segnalare il relativo maggior credito di coloro che hanno presentato nel 2016 dichiarazioni integrative a favore ultrannuali.

The image shows a portion of the tax form 'SC SOCIETÀ DI CAPITALI 2017'. The main title is 'REDDITI QUADRO DI Dichiarazione integrativa'. There are fields for 'CODICE FISCALE' (a grid of 11 boxes) and 'PERIODO D'IMPOSTA 2016' (a grid of 3 boxes). Below these is a table with the following structure:

	Codice fiscale	Codice tributo	Periodo d'imposta	Errori contabili	Maggior credito
DI1	1	2	3	di cui (4) ,00	5 ,00
DI2				,00	,00
DI3				,00	,00

Se nel corso del 2016 sono state presentate più integrative relative a differenti periodi d’imposta, va compilato un distinto rigo per ciascun codice tributo e relativo periodo d’imposta, indicando, nella colonna “*Periodo d’imposta*”, l’anno cui si riferisce l’integrativa (ad esempio, per Unico 2013 va indicato l’anno 2012), mentre nella colonna 2 va riportato il codice tributo relativo al credito derivante dall’integrativa (ad esempio, 2003 per il saldo Ires).

Nel caso di dichiarazione integrativa presentata dalla società incorporante per quella incorporata, il nuovo quadro prevede l’indicazione del codice fiscale del soggetto cui si riferisce la dichiarazione integrativa.

Per i casi di correzione di errori contabili di competenza, il credito derivante dal minor debito o dal maggior credito risultante dalla dichiarazione integrativa, trova specifica collocazione.

Va ricordato come, fino alla dichiarazione Unico SC 2016, i contribuenti che dovevano correggere errori contabili, derivanti dalla mancata imputazione di componenti negativi nell'esercizio di competenza, la cui dichiarazione non era più emendabile, compilavano una apposita sezione nel quadro RS.

Tale sezione è stata eliminata dalla modulistica dichiarativa 2017, essendo possibile presentare una dichiarazione integrativa anche per i casi di correzione di errori contabili di competenza.

L'introduzione del quadro DI può modificare la determinazione dell'imposta liquidata nell'anno. Infatti, se è stato compilato un rigo del quadro DI con il codice tributo 2003 (Ires), il valore esplicitato in colonna 5 deve essere preso in considerazione nel calcolo dei valori RN24 (imposta a credito) o RN23, colonna 3 (imposta a debito). In pratica, l'importo desumibile dal quadro DI deve essere portato in diminuzione da quello a debito (RN23) e quindi, il risultato, riportato nella colonna 1 del rigo RX1.

Nelle situazioni in cui il credito del DI supera il debito di RN, sono stati opportunamente riorganizzati i rigi RX1 ed RZ43.

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA DI BENI AI SOCI

Nozione di assegnazione

Il concetto di assegnazione di beni non trova definizione nel Codice Civile. Con la circolare 112/E/1999 l'Amministrazione finanziaria ne ha individuato il fondamento giuridico nel rapporto societario.

L'assegnazione viene a configurarsi ogni qual volta la società procede, nei confronti dei soci, alla distribuzione di capitale o di riserve di capitale ovvero alla distribuzione di utili o di riserve di utili mediante l'attribuzione di un bene.

L'articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha introdotto un regime fiscale agevolato di carattere temporaneo per consentire l'assegnazione e la cessione agevolata ai soci di taluni beni immobili e beni mobili iscritti in pubblici registri, nonché per la trasformazione in società semplici delle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di tali beni.

Possono formare oggetto di assegnazione e cessione agevolata ai soci:

- i beni immobili diversi da quelli strumentali per destinazione;

- i beni mobili iscritti in pubblici registri, non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa.

I beni mobili agevolabili devono essere, quindi, diversi da quelli utilizzati come strumentali e necessari per l'attività propria dell'impresa, (ad esempio, autovetture per le imprese che effettuano attività di noleggio delle stesse).

La società che assegna o cede i beni ai soci paga un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap pari all'8 %, ovvero, per le società considerate non operative o in perdita sistematica, al 10,5 %.

Sulle riserve in sospensione di imposta eventualmente annullate ai fini dell'assegnazione, invece, è dovuta l'imposta sostitutiva nella misura del 13%.

L'imposta sostitutiva va applicata su una base imponibile determinata sulla differenza tra il valore normale del bene assegnato ed il suo costo fiscalmente riconosciuto.

Appare utile rammentare come l'agevolazione in esame abbia già avuto pregresse applicazioni. In tal senso nella relazione illustrativa viene espressamente richiamata la legge 449/1997.

Dal punto di vista della modellistica, si evidenzia la nuova composizione del quadro RQ nel modello Redditi 2017.

SEZIONE XXII Assegnazione o cessione di beni ai soci		Valore normale	Costo Fiscale	Differenza
RQ82	Beni immobili	1 <input type="text" value="0,00"/>	2 <input type="text" value="0,00"/>	3 <input type="text" value="0,00"/>
RQ83	Beni mobili	1 <input type="text" value="0,00"/>	2 <input type="text" value="0,00"/>	3 <input type="text" value="0,00"/>
RQ84	Totale	Imponibile 1 <input type="text" value="0,00"/>	Società non operative 2 <input type="text" value="0,00"/>	Imposta sostitutiva Ln. 208/15 3 <input type="text" value="0,00"/> Imposta sostitutiva Ln. 232/16 4 <input type="text" value="0,00"/>
RQ85	Riserve in sospensione	Imponibile 1 <input type="text" value="0,00"/>	Aliquota 2 13% <input type="text" value="0,00"/>	Imposta sostitutiva Ln. 232/16 3 <input type="text" value="0,00"/>

Si nota come al contribuente venga richiesto di indicare, sia in relazione agli immobili che ai beni mobili, il valore dei beni assegnati, il relativo costo fiscalmente riconosciuto e la differenza anche se negativa.

In questo modo si è ovviato al problema manifestatosi con il modello Unico 2016, che, in assenza di base imponibile ed imposta sostitutiva, non consentiva l'indicazione di alcun importo: questo fenomeno confliggeva con il fatto che l'esercizio dell'opzione per l'assegnazione agevolata è perfezionato con l'indicazione in dichiarazione.

Si nota, infine, come nel prospetto sia già citata la legge che ha prolungato i termini di fruizione del provvedimento sino al 30 settembre 2017.

Opportunità per le società di comodo

La relazione governativa alla legge 208/2015 afferma esplicitamente che la l'assegnazione agevolata rappresenta una interessante opportunità, percorribile dalle società di comodo che intendano “liberarsi” degli immobili che generano reddito minimo.

In molti casi l'assegnazione (o cessione) agevolata risolve il problema di ricondurre il reddito minimo figurativo a valori tali da consentire il superamento il test di operatività previsto dall'articolo 30 della legge 724/1994.

COSTI SOSTENUTI PER OPERAZIONI INTERCORSE CON SOGGETTI ATTIVI IN STATI A REGIME FISCALE PRIVILEGIATO

La legge di Stabilità 2016 ha eliminato la disciplina speciale della deducibilità dei costi sostenuti per operazioni con soggetti in Stati a regime fiscale privilegiato.

Secondo le norme previgenti, ai sensi dei commi da 10 a 12-bis dell'art. 110 del TUIR, la deducibilità era consentita nei limiti del valore normale di tali componenti negative (salva prova del fatto che le operazioni realizzate rispondevano a un effettivo interesse economico e avevano avuto concreta esecuzione).

Con l'abrogazione dei commi citati, anche a queste componenti si applicano le norme generali sulla deducibilità dei costi contenute nell'articolo 110 del Tuir.

Quindi, nel modello Redditi SC 2017, tra le variazioni in aumento, non c'è più il rigo RF29 e, tra le variazioni in diminuzione, il rigo RF52.

Analogamente, nel quadro FC, dedicato alla determinazione dei redditi dei soggetti controllati residenti o localizzati e delle stabili organizzazioni localizzate in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, i corrispondenti due rigi, tra le variazioni in aumento (FC19) e in diminuzione (FC30), sono stati eliminati.

PATENT BOX

Il patent box, è un regime opzionale di tassazione agevolata, introdotto dalla legge 190/2014 (Stabilità 2015), che consente l'**esclusione dal reddito complessivo**, nella misura del 50% (fissata al 30% per il 2015 e al **40% per il 2016**), dei redditi derivanti dallo sfruttamento diretto e indiretto di alcune categorie di beni immateriali, tra cui l'utilizzo di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, marchi d'impresa (fino al 2016), di

disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.

Per i soggetti che utilizzano direttamente i beni immateriali, l'opzione per il regime di tassazione agevolata ha efficacia dal periodo d'imposta nel quale è presentata l'istanza di **ruling**, accordo in cui si determina il contributo economico che il bene immateriale fornisce alla produzione del reddito complessivo.

Nel quadro RF è stato previsto l'inserimento di una **nuova colonna 2 nel rigo RF50**, in cui esplicitare la quota di reddito agevolabile relativa ai periodi di imposta compresi tra la data di presentazione dell'istanza e la data di sottoscrizione dell'accordo e, così, consentire l'accesso al beneficio fin dal periodo di imposta in cui è presentata l'istanza di ruling.

IL PRINCIPIO DI DERIVAZIONE RAFFORZATA

Con il D.Lgs. 139/2015 l'Italia ha recepito la direttiva comunitaria 34/2013/UE, relativa ai bilanci di esercizio di talune tipologie di imprese, che ha abrogato le precedenti direttive in materia di bilanci annuali e consolidati (direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio), e costituisce ora, l'unico atto legislativo dell'Unione europea cui dovranno conformarsi gli Stati membri nel definire i propri ordinamenti contabili.

Tale decreto ha apportato rilevanti modifiche al bilancio d'esercizio, modificando sia alcune valutazioni che alcuni schemi di conto economico e stato patrimoniale. La sua applicazione è obbligatoria a partire dall'esercizio 2016 per le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata.

Essendo le regole contabili il presupposto iniziale per la determinazione del reddito imponibile IRES, appare importante individuare come i nuovi criteri di rilevazione delle operazioni e di valutazione possano interferire con la determinazione del reddito imponibile.

L'art. 13 bis del D.L. n. 244 del 2016 ha coordinato le novità contabili e la disciplina fiscale.

In tal senso è stato modificato l'articolo 83 del Tuir, introducendo il principio di "**derivazione rafforzata**" che accoglie i criteri di qualificazione¹, imputazione temporale² e classificazione³ contenuti nei nuovi principi contabili nazionali.

¹ Attività di esatta individuazione dell'operazione aziendale posta in essere e, dunque, dei relativi effetti che da essa derivano sul piano economico-patrimoniale e giuridico. Il rinvio ai criteri di qualificazione di bilancio ha la finalità di sostituire un approccio economico sostanziale ad un approccio basato sulla forma giuridico-contrattuale più tipica delle regole del TUIR.

² corretta individuazione del periodo d'imposta in cui i componenti reddituali fiscalmente rilevanti devono concorrere a formare la base imponibile.

Trova pieno riconoscimento la rappresentazione di bilancio fondata sul principio della prevalenza della sostanza sulla forma, prevedendo la possibilità di non applicare le regole di “competenza fiscale” previste dal Tuir.

A titolo esemplificativo si riporta un documento di prassi che mostra una delle possibili modifiche derivanti dal nuovo principio.

Prime applicazioni del principio di derivazione rafforzata OIC nei documenti di prassi

Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 77/E del 2017 in merito al trattamento fiscale della plusvalenza realizzata in un contratto di sale and lease back.

L’art. 2425 bis del codice civile prevede che le plusvalenze derivanti da operazioni di compravendita con locazione finanziaria al venditore siano ripartite in funzione della durata del contratto di locazione.

La Circolare n. 38/E del 2010 stabiliva che la plusvalenza concorre alla formazione del reddito imponibile nell’esercizio in cui è realizzata o in quote costanti in cinque esercizi.

La citata Risoluzione sancisce che, alla luce della nuova formulazione dell’art. 83 del TUIR, deve ritenersi che la medesima imputazione temporale prevista in ambito civilistico debba assumere rilevanza anche ai fini fiscali.

Micro-Imprese

A partire dal 1° gennaio 2016, il Decreto Legislativo n. 139/2015 ha introdotto il nuovo articolo 2435-ter codice civile, che prevede un nuovo schema di bilancio⁴ per le “micro-impreses”. Sono considerate micro-impreses le società che nel primo esercizio ovvero, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei limiti indicati di seguito:

- ATTIVO dello Stato Patrimoniale: euro 175.000;
- RICAVI delle Vendite e Prestazioni: euro 350.000;
- Dipendenti occupati in media nell’esercizio; 5.

³ i fatti di gestione sono rappresentati in bilancio attraverso la loro riconduzione a classi che riguardano la determinazione del reddito (ricavo, plusvalenza, minusvalenza, interesse, ecc.) o del patrimonio (attivo, passivo, patrimonio netto).

⁴ Le micro-impreses sono esonerate dalla redazione del Rendiconto Finanziario; della Nota Integrativa (se in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni relative al numero e al valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell’esercizio); della Relazione sulla Gestione (se in calce allo Stato Patrimoniale risultino le informazioni richieste dalla legge sul numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società).

Le società che presentano i parametri per la compilazione del nuovo bilancio di cui all'articolo 2435-ter codice civile sono escluse dall'applicazione del principio di derivazione rafforzata che governa la determinazione del reddito imponibile ai fini Ires.

IPER-AMMORTAMENTO ED ESTENSIONE DEL SUPER-AMMORTAMENTO

Per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi che favoriscono i processi di trasformazione tecnologica e/o digitale in chiave Industria 4.0, la legge di bilancio per il 2017 ha introdotto l'**iper-ammortamento**. L'agevolazione si concretizza in una maggiorazione del 150 per cento del costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi (individuati nell'allegato A della citata legge di Bilancio). Contemporaneamente è stata prevista l'estensione del super-ammortamento anche per i beni immateriali strumentali, purché il soggetto che acquisti il bene benefici dell'iper-ammortamento, indipendentemente dal fatto che il bene immateriale sia o meno a questo specificatamente riferibile (in tal caso anche il bene immateriale sarà agevolabile nella misura del 150 per cento).

L'incentivo riguarda gli investimenti effettuati dal 2017, perciò può essere utilizzato solo da società con periodi di imposta a cavallo del 1° gennaio 2017.

LA DISCIPLINA ACE

Nel modello di dichiarazione dei redditi dei soggetti Ires per l'esercizio 2016 sono presenti due novità per la disciplina Ace delle società di capitali.

Il rendimento nozionale cresce al **4,75%** e dall'esercizio 2016 la base Ace dei soggetti diversi dalle banche e dalle assicurazioni⁵ è sterilizzata per l'importo dell'incremento delle consistenze di titoli e valori mobiliari, diversi dalle partecipazioni, rispetto a quanto risultante dal bilancio dell'esercizio 2010.

Sempre in materia di Ace, il quadro FC prevede espressamente la possibilità (a differenza di Unico 2016) di applicare l'agevolazione anche nel calcolo del reddito delle Cfc (articolo 167 del Tuir).

⁵ Sono interessate dalla sterilizzazione tutte le imprese diverse da quelle che svolgono attività finanziarie e assicurative di cui alla sezione "K" della tabella Atecofin 2007, tranne le holding non finanziarie.

ENTI NON COMMERCIALI

EVOLUZIONE DEL CODICE DEL TERZO SETTORE

Con il Decreto Legislativo n. 105 del 3 agosto 2018, sono state approvate le disposizioni integrative e correttive del Codice del Terzo settore (Dlgs 117/2017). La legge 106/2016 (delega per la riforma del Terzo settore), disponeva espressamente che, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, il Governo, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di delega, emanasse disposizioni integrative e correttive, “tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse”.

Rispetto al testo approvato nel 2017, sono state introdotte numerose modifiche.

Per le organizzazioni coinvolte dalla riforma, di particolare rilievo è la proroga di sei mesi, dal 3 febbraio al 3 agosto 2019, del termine entro il quale Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, esistenti prima della riforma, dovranno adeguare i loro statuti al rinnovato quadro normativo.

Con il D.Lgs 105/2018 si può ritenere definitivo il testo del Codice del Terzo Settore.

Ora si attendono i decreti attuativi, in particolare quello che renderà operativo il Registro unico del Terzo settore.

LE SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE LUCRATIVE (SSDL)

L'attività legislativa di interesse per il mondo non profit continua ad essere intensa e complessa. In tal senso si ritiene emblematico quanto avvenuto in merito alla società sportive dilettantistiche lucrative (SSDL).

Con la legge 9 agosto 2018, n. 96⁶ è stata soppressa la fattispecie di “società sportive dilettantistiche con scopo di lucro”, introdotta dai commi da 353 a 361 dell'articolo unico della legge di Bilancio 2018 (legge 205/2017), che prevedevano la possibilità di utilizzare una delle forme societarie di cui al titolo V del libro quinto del codice civile (società di persone o di capitali) per l'esercizio dell'attività sportiva dilettantistica.

L'utilizzazione di questa tipologia societaria avrebbe consentito anche di beneficiare della riduzione alla metà dell'Ires (dal 24% al 12%) e dell'aliquota Iva ridotta del 10% per i servizi di carattere sportivo resi da tali società, riconosciute dal Coni, ai praticanti l'attività sportiva in impianti gestiti dalle società stesse.

⁶ conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 (c.d. *Decreto Dignità*)

Con l'approvazione del c.d. decreto dignità torna a sussistere il divieto di lucro soggettivo, che continua a rappresentare il confine dirimente tra sport professionistico e sport dilettantistico.

AUTORIFORMA DELLE FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA

Le Fondazioni di origine bancaria nascono all'inizio degli anni Novanta, quando la Legge n. 218 del 30 luglio 1990 (c.d. legge Amato) privatizzò gli enti creditizi⁷ con una forte connotazione solidaristica (sorti, per lo più, agli inizi dell'Ottocento).

La legge Amato portò alla separazione dell'attività creditizia da quella filantropica.

L'attività creditizia fu scorporata e attribuita alle Casse di Risparmio Spa e alle Banche del Monte Spa, società profit, commerciali private, disciplinate dal Codice Civile e dalle norme in materia bancaria e finanziaria analogamente alle altre banche.

Le attività finalizzate allo sviluppo sociale, culturale, civile ed economico rimasero, invece, alle Fondazioni⁸.

Le Fondazioni di origine bancaria promuovono lo sviluppo dei propri territori e dell'intero Paese, sia attraverso l'erogazione di risorse al non profit e agli enti locali, sia come importanti investitori istituzionali.

Per cogliere con immediatezza il ruolo delle Fondazioni di origine bancaria nel settore non profit, può essere utile ricordare come esse, sin dalla loro nascita, sono le finanziatrici dei Centri di Servizio per il Volontariato, che, al servizio delle organizzazioni di volontariato (OdV), allo stesso tempo sono da queste gestiti.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e 87 Fondazioni di origine bancaria, hanno firmato, il 22 aprile 2015, un protocollo di intesa che avvia un'autoriforma delle fondazioni di origine bancaria, tesa a valorizzare le finalità che le leggi Amato e Ciampi assegnano loro.

In un arco temporale fra i tre ed i cinque anni, le fondazioni dovranno ridurre la loro presenza nel capitale delle banche, che non potrà superare un terzo del totale.

Le fondazioni bancarie sono tenute a diversificare il portafoglio degli impieghi del patrimonio, al fine di contenere la concentrazione del rischio e la dipendenza del risultato della gestione da determinati emittenti, gruppi di imprese, settori di attività e aree geografiche.

È stabilito il limite quantitativo di un terzo dell'attivo patrimoniale per l'esposizione nei confronti di un singolo soggetto.

⁷ Casse di Risparmio e Banche del Monte.

⁸ la riforma Ciampi del 1998/1999 delineò la loro definitiva caratterizzazione giuridico/istituzionale.

Si prevede, inoltre, il divieto dell'uso di derivati, se non per finalità di copertura o in operazioni in cui non siano presenti rischi di perdite patrimoniali.

Al contempo, con il citato protocollo, le fondazioni si impegnano a garantire trasparenza nelle loro attività, pubblicando sui rispettivi siti web i bilanci, le informazioni sugli appalti, i bandi per le erogazioni, le procedure attraverso le quali si possono avanzare richieste di sostegno finanziario e i criteri di selezione delle iniziative.

INNALZAMENTO DELLA RIVALUTAZIONE PER I TERRENI

L'articolo 1, comma 909, della Legge di stabilità 2016, modificando quanto precedentemente disposto a decorrere dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, dispone che: "ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi, per i periodi d'imposta 2013, 2014 e 2015, nonché a decorrere dal periodo di imposta 2016, i redditi dominicale e agrario sono rivalutati rispettivamente del 15 per cento per i periodi di imposta 2013 e 2014 e del 30 per cento per il periodo di imposta 2015, nonché del 30 per cento a decorrere dal periodo di imposta 2016."

Quindi, ai fini delle imposte sui redditi relative all'anno 2016, i redditi dominicali e agrari dei terreni iscritti negli atti del Catasto terreni sono soggetti a:

- rivalutazione percentuale (di cui all'articolo 3, comma 50, della L. 662/1996) pari all'80 per cento per il reddito dominicale ed al 70 per cento per il reddito agrario;
- ulteriore rivalutazione (di cui all'articolo, comma 512, della L. 228/2012) del 30 per cento.

AMPLIAMENTO DELLA DIMENSIONE ECONOMICA DEI SOGGETTI CHE APPLICANO IL REGIME DELLA L. 398/1991

A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2017, il limite di ricavo (conseguito nell'anno d'imposta precedente) entro il quale è possibile utilizzare il regime forfettario è elevato da 250.000 euro a 400.000 euro.

Le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni pro loco, le associazioni bandistiche, i cori amatoriali, e le associazioni di musica e danza popolare possono determinare forfetariamente il reddito imponibile, applicando il coefficiente di redditività del 3% all'ammontare dei proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali, aggiungendo l'importo delle plusvalenze patrimoniali.

Per potere fruire di tale regime esse devono avere conseguito proventi derivanti dall'attività commerciale originariamente posti a 250.000 euro ed elevati a 400.000 euro, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2017.

ART BONUS

L'Art Bonus prevede un beneficio fiscale del 65% sulle donazioni in denaro a sostegno del patrimonio culturale pubblico italiano.

Istituito con la legge n. 83 del 2014, è stato reso permanente con la Legge di Stabilità del 2015.

A decorrere dal 19 ottobre 2016 il credito d'imposta Art Bonus è riconosciuto anche per le erogazioni liberali effettuate:

- a favore del Ministero dei beni delle attività culturali e del turismo per interventi di manutenzione e restauro di beni culturali di interesse religioso presenti nei Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, anche se appartenenti alla Chiesa cattolica;
- a sostegno dell'Istituto superiore per la conservazione e il restauro e dell'Istituto centrale per il restauro.

A dicembre 2016, a due anni dalla sua introduzione, le donazioni raccolte (circa 130 milioni di euro), sono attribuibili per il 31% alle fondazioni bancarie, il 15% agli enti non commerciali, per il 49% alle imprese ed un 5% a cittadini privati.